



TRIBUNALE di TERMINI IMERESE

Il Presidente

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127;

visto il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139;

visto il DPCM 17 giugno 2021;

vista la propria nota in data 11 ottobre 2021 prot. n. 10962;

confermate e richiamate le precedenti disposizioni impartite, in particolare, con i provvedimenti in data 25, 28 febbraio, 2 e 11 marzo 2020;

sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione penale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentito il dirigente amministrativo;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. cit., al personale amministrativo, *“dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ... e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2... ”*, in mancanza della quale non potrà essere consentito l'accesso agli uffici;

considerato che dovranno essere sottoposti allo stesso controllo e con le medesime modalità anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la *propria attività lavorativa* in tutto o in parte (ad esempio dipendenti UEPE, fornitori, operatori di polizia giudiziaria se non svolgono le funzioni di ausiliario del giudice o del PM, addetti a fonoregistrazione, trascrittori, addetti al bar interno etc) *o di formazione* (tirocinanti, praticanti presso studi legali etc, v. scheda di lettura dell'Ufficio Studi del CNF in data 23 settembre 2021) *o di volontariato... anche sulla base di contratti esterni* (comma 2 art. 1 citato) e ancorchè il controllo sia stato effettuato dai propri datori di lavoro (comma 4 art. 1 cit.);

considerato, per converso, che ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del D.L. 127/2021, non è richiesto il possesso della certificazione verde per *“gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”* così come non è richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le prescrizioni della vigente Circolare del Ministro della Salute (vedasi Circ. n. 35309 del 4 agosto 2021);

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. cit. i datori di lavoro devono, entro il 15 ottobre 2021, definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dello stesso articolo, *“prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”*;

considerata, al riguardo, l'impossibilità di procedere ai prescritti controlli all'atto dell'accesso ai luoghi di lavoro dal momento che gli uffici giudiziari del Tribunale, in quanto ubicati in edifici diversi (edificio destinato al settore penale, edificio destinato al settore civile, edificio destinato all'Unep) e non dotati di più ingressi, non consentono realisticamente l'effettuazione di tali controlli senza creare assembramenti e code;

considerato che analoga situazione si riscontra per l'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese, perché ubicato in due appartamenti (primo e terzo piano) in un condominio ove si trova pure una scuola;

ritenuto, di conseguenza, che i controlli delle certificazioni verdi Covid-19, da effettuarsi giornalmente, all'inizio dell'orario di lavoro, senza preavviso e a campione nella misura minima del 30% del personale presente in pianta organica, dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui al DPCM adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modificazioni dalla L.n. 87/2021;

ritenuto che, stante il divieto di raccolta e conservazione dei dati personali contenuti nelle certificazioni (art. 13 DPCM del 17 giugno 2021), l'effettuazione dei controlli dovrà comunque risultare da apposita attestazione in modo anonimo, cioè con la mera indicazione del solo numero dei controlli effettuati, attestazione che dovrà essere giornalmente trasmessa ai soggetti di seguito indicati;

considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 1, il personale dipendente, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, *“al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”*;

richiamate le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 1 citato;

DISPONE

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti sopra indicati, per accedere agli uffici, dovranno esibire, se richiesti dal personale a tal fine preposto, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. n. 52/2021 conv. con mod. dalla L. 87/2021;

a tal fine si conferisce delega:

- al dott. Santo Ippolito, per gli uffici del Tribunale;
- al dott. Pietro Rizzo per l'Ufficio Unep;
- alla dott.ssa Maria Corso per l'Ufficio del Giudice di Pace.

I predetti cureranno l'attuazione pratica delle superiori direttive, anche individuando i soggetti che, nei singoli settori, effettueranno i controlli; procederanno inoltre alla contestazione delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge sopra citate, curando i conseguenziali adempimenti informativi relativamente alla retribuzione e alla irrogazione delle sanzioni;

ogni eventuale violazione accertata dovrà essere comunicata anche alla Presidenza del Tribunale;

gli addetti al controllo, esaurite le relative operazioni, attesteranno le operazioni compiute con le modalità sopra indicate.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Presidente della Sezione penale, al Procuratore della Repubblica, ai giudici ordinari e onorari in sede, al Dirigente Amministrativo, al Dirigente dell'Unep, al funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese dott.ssa Maria Corso, ai direttori e al personale delle cancellerie, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale.

Termini Imerese, 11 ottobre 2021

Il Presidente
dott. Raimondo Loforti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

H. 12/10/2021


Il Cancelliere
Dr.ssa Rosi Graziano